



# COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemilatredici**, addì **ventinove**, del mese di **ottobre**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Pigolotti Giuseppina	P	VISCARDI GIACOMO	P
SONZOGNI MARCO	P	GIULIANI ANNA	P
GOTTI GIACOMO	P	MARCHETTI TIZIANO	P
FRIGENI GIOVANNI	P	MORANDI DAVIDE	A
PERICO MIRKO	P	BERGAMI MARCO	A
PREDA MANUEL	P	DONGHI PAOLO	P
COLOMBI SILVIA	P	ROTA GIOVANNI	A
FALGARI DENISE	A	VISCARDI GIANCARLO	P
CAPELLI ROMANO	A		
			presenti: 12
			assenti: 5

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. GIOVANNINO dott. PALMA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppina Pigolotti - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che, in attuazione degli artt. 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* istitutivo, con gli artt. 7, 8 e 9, dell'imposta municipale propria in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dall'anno 2014 e anticipata al 2012, in via sperimentale, con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”*, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64;

Dato atto:

- delle modifiche all'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, introdotte con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”* convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 *“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”* in corso di conversione, con le quali non è più dovuta la prima rata dell'imposta relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 (abitazione principale e loro pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- che con l'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stato abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che riservava allo Stato il cinquanta per cento del gettito dell'imposta municipale propria, calcolato con l'aliquota base sul valore di ogni immobile, esclusa l'abitazione principale e sue pertinenze e esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che lo stesso comma, alla lettera f), riserva allo Stato anche il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota base dello 0,76 %, mentre alla lettera g) dà la facoltà ai Comuni di aumentare di 3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76 % per gli immobili in questione del gruppo D;
- che, per effetto, delle due norme da ultimo evidenziate, il gettito dell'imposta municipale propria per gli anni 2013 e 2014 è, quindi, riservato interamente al Comune tranne che per la quota derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota base dello 0,76 % che è destinata, come già riferito, allo Stato;

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 52 *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”*

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro*

*trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.;*

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla competenza del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e rilevato, conseguentemente, che vige la competenza residuale della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, esclusivamente per la modifica delle aliquote/tariffe purché non incidano sulla disciplina generale delle tariffe e sull'ordinamento dei tributi;
- l'art. 14, comma 6, del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali anche per l'imposta municipale propria;

Riscontrato che questo Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 4 del 15 marzo 2012, ha istituito, a decorrere dall'1 gennaio 2012, l'imposta municipale propria approvando il relativo *"Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria"* e determinando le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012 come appresso:

- 0,81 % aliquota base (incremento dello 0,05 % da 0,76 %)
- 0,50 % aliquota ridotta per abitazione principale classate da A/1 ad A/9, comprese le sue pertinenze classate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate (incremento dello 0,10 % dallo 0,40 %)
- 0,20 % a conferma dell'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- euro 200,00 a conferma dell'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze
- euro 50,00, per gli anni 2012 e 2013, a conferma dell'importo della maggiorazione della detrazione di euro 200,00 per abitazione principale e pertinenze, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può essere superiore all'importo massimo di euro 400,00;

Richiamato il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2004, n. 448, che testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;

Atteso che l'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2013;

Richiamato:

- il comma 444 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consente, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare, ulteriormente, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;
- l'art. 10, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che con la lettera b) ha sostituito il comma 13 bis dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come integralmente di seguito riportato: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

Appurato che il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può introdurre agevolazioni sull'imposta, sino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. In tale ipotesi, l'eventuale riduzione o esenzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le agevolazioni sono riferite ai soli *“tributi di pertinenza degli Enti Locali”*.

Inoltre, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, l'art. 13, comma 10, prevede che *“I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”*. Da ciò consegue che, nel caso in cui il Comune eserciti tali facoltà, dovrà considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero;

Dato atto delle facoltà deliberative dei Comuni in tema di aliquote e detrazione di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

- a) comma 6 - aumento o diminuzione **dell'aliquota base** dello 0,76 % fino a 0,3 punti percentuali, quindi, **da un minimo di 0,46 % ad un massimo di 1,06 %**
- b) comma 380, lett. g) legge 228/2012 – aumento **dell'aliquota base** dello 0,76 % fino a 0,3 punti percentuali, quindi, fino all'1,06 % per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D e fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato con l'aliquota base dello 0,76 %
- c) comma 7 – aumento o diminuzione **dell'aliquota ridotta** dello 0,40 %, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, fino a 0,2 punti percentuali, quindi, **dallo 0,20 % allo 0,60 %**
- d) comma 8 – diminuzione dell'aliquota ridotta dello 0,20 % fino allo 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
- e) comma 9 – diminuzione dell'aliquota base dello 0,76 % fino allo 0,40 % nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati
- f) comma 9 bis – diminuzione dell'aliquota base dello 0,76 % fino allo 0,38 % per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori
- g) comma 10 – aumento della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le sue pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito aumentare l'aliquota base per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Considerato che in merito alle suddette facoltà deliberative da parte dei Comuni, il Ministero dell'Economia e Finanze con la circolare n. 3/D.F. del 18 maggio 2012 ha precisato che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie e sottolineando che la manovrabilità delle aliquote deve comunque sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Ritenuto, pertanto, proporre l'introduzione al vigente "*Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria*" delle seguenti integrazioni consistenti nella definizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall'art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16:

- a) aggiungere all'art. 3 – "*Equiparazione all'abitazione principale*" il secondo comma come appresso "2. E', altresì, considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto nel Comune, a condizione che non risulti locata.";
- b) aggiungere l'art. 3 bis come appresso "*art. 3 bis – Riduzioni*"

"1. L'aliquota è ridotta del 50 per cento per gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. In tale ipotesi, la riduzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato.

2. La riduzione è applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono congiuntamente le condizioni di preclusione del traffico risultante da specifica ordinanza emessa dall'autorità competente e di utilizzo dell'immobile per l'esercizio di attività commerciale e artigianale.

3. In capo al contribuente sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, considerato che la modificazione delle condizioni soggettive e oggettive attinenti alla riduzione dell'imposta danno luogo ad una sua diversa determinazione e che tali modifiche non sono immediatamente fruibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.”;

Dato atto della costante e progressiva riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni;

Considerato che, allo scopo di:

- a) mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione
- b) rispettare una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità interno per il triennio 2013/2015 come formulato dalla legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183 modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per ultimo, in combinato con le norme contenute nel decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
- c) garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini di Villa d'Almè e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione
- d) di recuperare una parte della riduzione dei trasferimenti erariali che verranno operati, per gli anni 2013 e 2014, in attuazione del titolo IV *“Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali”* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

è necessario rafforzare la parte *“Entrate correnti”* del bilancio di previsione per l'anno 2013 e per gli anni successivi rivedendo la politica delle entrate, escluse quelle del titolo II° relative ai trasferimenti erariali statali e regionali, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I° del bilancio e, in particolare, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta municipale propria;

Dato atto che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati può essere individuato, oltre alla modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'incremento dell'aliquota base vigente dell'imposta municipale propria;

Ritenuto, pertanto, proporre l'approvazione, per l'anno 2013, delle seguenti nuove aliquote e detrazioni da applicare per la determinazione dell'imposta municipale propria:

1. incremento dell'aliquota base di 0,20 punti percentuali, dallo 0,76 % allo 0,96 % per tutte le unità immobiliari e loro pertinenze diverse dall'abitazione principale con relativa pertinenza. L'incremento, rispetto all'aliquota vigente nel 2012, è pari a 0,15 punti percentuale;
3. conferma dell'aliquota ridotta dello 0,50 % per l'abitazione principale appartenenti al gruppo catastale A – categoria e classe catastale dalla A/1 alla A/9 comprese le sue pertinenze (esclusivamente quelle del gruppo catastale C e appartenenti alle categorie

e classe catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali specificate);

4. conferma dell'aliquota ridotta dello 0,20 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Vista, pertanto, la suddetta proposta elaborata dal Servizio Tributi che si estrinseca nella definizione di due agevolazioni, una per gli italiani residenti all'estero e l'altra per gli esercizi commerciali e artigianali in zone precluse al traffico nonché nella ridefinizione delle aliquote dell'imposta come anzidetto specificato e ritenute meritevoli di integrale approvazione;

Visto, conseguentemente, il nuovo testo del "*Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria*" come da documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisto il parere favorevole del Revisore dei Conti datato 26 ottobre 2013 (Verbale n. 11/2013), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli atti del competente Servizio Tributi;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e, comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione sia economico-finanziaria che patrimoniale dell'ente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Udito l'intervento introduttivo del Sindaco-Presidente PIGOLOTTI Giuseppina, che relaziona sull'argomento e illustra circa la quantificazione del fabbisogno finanziario corrente e del gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria e del loro incremento, stimato e atteso in complessivi € 1.632.000,00 e calcolato presuntivamente utilizzando la banca dati immobiliare che il Comune aveva a disposizione per l'imposta comunale sugli immobili, oltre al gettito di circa € 231.000,00 interamente riservato allo Stato derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale D;

Sentito il consigliere sig. VISCARDI Giancarlo, il quale, a nome del proprio gruppo, dichiara il voto contrario in quanto, a proprio giudizio, l'aumento delle aliquote non è necessario;

Sentito il consigliere sig. DOGNHI Paolo, il quale, a nome del gruppo al quale appartiene, prende atto che la maggioranza ha deciso di integrare il regolamento in discussione, ma per il resto non può far altro che votare contro per le motivazioni già espresse nell'ambito della discussione dei precedenti punti all'ordine del giorno;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (GOTTI Giacomo, DONGHI Paolo e VISCARDI Giancarlo), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1) di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;

- 2) di approvare le seguenti integrazioni al vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria", precedentemente approvato con propria deliberazione n. 4 in data 15 marzo 2012, e consistenti nell'introduzione di due agevolazioni, una per gli italiani residenti all'estero e l'altra per gli esercizi commerciali e artigianali in zone precluse al traffico, come appresso:
- a) integrare l'art. 3 – "Equiparazione all'abitazione principale" con l'aggiunta del comma 2 avente il seguente testo "2. E', altresì, considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto nel Comune, a condizione che non risulti locata.";
  - b) aggiungere, dopo l'art. 3, l'ulteriore articolo denominato "Art. 3 bis – Riduzioni" composto da tre commi e avente il seguente testo "1. L'aliquota è ridotta del 50 per cento per gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. In tale ipotesi, la riduzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato. 2. La riduzione è applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono congiuntamente le condizioni di preclusione del traffico risultante da specifica ordinanza emessa dall'autorità competente e di utilizzo dell'immobile per l'esercizio di attività commerciale e artigianale. 3. In capo al contribuente sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, considerato che la modificazione delle condizioni soggettive e oggettive attinenti alla riduzione dell'imposta danno luogo ad una sua diversa determinazione e che tali modifiche non sono immediatamente fruibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.";
- 3) di approvare con efficacia e decorrenza dall'1 gennaio 2013, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di seguito specificate:
- a) aliquota base dello 0,96 % (zerovirgolanovantaseipercento) per tutti gli immobili, ivi compresi gli immobili appartenenti al gruppo catastale D;
  - b) aliquota ridotta dello 0,50 % (zerovirgolacinquepercento) per l'immobile adibito ad abitazione principale appartenente al gruppo catastale A, categoria e classe catastale dalla A/1 alla A/9, comprese le sue pertinenze del gruppo catastale C classificate alla categoria e classe catastale C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali specificate
  - c) aliquota ridotta dello 0,20 % (zerovirgoladuepercento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 4) di confermare, anche per l'anno 2013:
- a) la detrazione base da applicare all'imposta municipale propria, prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze dall'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella misura di € 200,00;
  - b) la maggiorazione della detrazione all'imposta municipale propria, prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze dall'art. 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella misura di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;



- 5) di dare atto che allo Stato è riservato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota base dello 0,76 %, per cui il gettito spettante al Comune per tale gruppo catastale è quello corrispondente alla differenza tra l'aliquota base dello 0,76 % e l'aliquota base incrementata del + 0,20 % (0,96 %) per gli altri fabbricati. Tale gettito è stimato in circa € 60.800,00;
- 6) di approvare, a seguito e per effetto delle integrazioni e modifiche di cui ai precedenti punti 2 e 3, il nuovo "*Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria*", composto da numero dieci articoli numerati dal n. 1 al n. 9, nel testo risultante dal documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (GOTTI Giacomo, DONGHI Paolo e VISCARDI Giancarlo), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente  
F.to Giuseppina Pigolotti**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIOVANNINO dott. PALMA**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **03-12-2013**.

Li **18-11-2013**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GIOVANNINO dott. PALMA**

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li **18-11-2013**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
GIOVANNINO dott. PALMA**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **28-11-2013**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li **29-11-2013**

**II SEGRETARIO COMUNALE  
GIOVANNINO dott. PALMA**

\*\*\*\*\*